



COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE – OBČINA DOLINA

(TRIESTE – TRST)

REGOLAMENTO COMUNALE DI FOGNATURA

Adottato con delib. cons. 8/c dd. 3-03-1995

(Ravvisata legittima dal CO.RE.CO. in data 26/4/1995 con nota prot. n. 1394 - C.C. 335)

Integrato con delib. cons. 26/c dd. 30-03-1999

(Ravvisata legittima "con precisazioni" dal CO.RE.CO. in data 24/5/1999 con nota prot. n. 28148 - C.C. 3082)

CAPO I

ART 1. - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento richiama la normativa nazionale e regionale sugli scarichi.

ART 2. - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione dell'autorità tutoria e l'affissione per 15 giorni consecutivi all'albo comunale, ai sensi dell'art. 21 della Legge 9/6/1947, n. 530.

ART 3. - Revisioni ed aggiornamenti

1. Il presente Regolamento rimane in vigore a tempo indeterminato. L'adeguamento alle nuove normative statali o regionali sarà fatto d'ufficio.

ART 4. - Obbligo di osservanza

1. L'autorità comunale, quale ente gestore della rete fognaria e dell'impianto terminale di depurazione, ai sensi dell'art. 6 della Legge 10/5/1976, n. 319, così come modificato dall'art. 9 della Legge 24/12/1979, n. 650, ha il compito di disciplinare, fissandone i limiti di accettabilità, le nor-

me e prescrizioni degli scarichi idrici nella pubblica fognatura.

2. All'osservanza delle discipline contenute nel presente Regolamento sono tenuti tutti i titolari di scarichi di qualsiasi tipo e natura recapitanti nella rete fognaria comunale.

ART 5. - Deroghe

1. In circostanze eccezionali, il Sindaco, sentiti i pareri degli organi competenti e dell'USL, può dare prescrizioni speciali anche a parziale deroga delle presenti disposizioni, sempre però nel rispetto dell'art. 7 seguente.

ART 6. - Terminologia

1. Si userà la seguente terminologia:

- Acque nere: acque di rifiuto provenienti dai servizi igienici, acque provenienti dagli scarichi di lavabi, bagni, docce, cucine, ecc.
- Acque bianche o meteoriche: sono le acque piovane non assorbibili dal suolo per impermeabilità di superfici quali strade asfaltate o no, tetti, piazzali, ecc.
- Acque di processo: sono acque di rifiuto di processi di lavorazione di insediamenti produttivi.
- Acque di raffreddamento: sono acque non trattate con sostanze estranee contaminanti, aventi solo funzione di raffreddamento mediante scambiatori di calore.

- Fognatura: è la rete di canalizzazione per il trasporto delle acque fognarie.
- Canalizzazioni interne: sono tutte le canalizzazioni interne facenti capo al pozzetto di ispezione finale in fregio alla proprietà privata.
- Canalizzazioni esterne: opere necessarie per collegare il pozzetto di ispezione finale al collettore stradale.
- Carico inquinante: contributo del singolo scarico, valutato in unità di BOD per un tempo prefissato (es. mg BOD/ora) o di BOD assoluto, al carico previsto per il trattamento all'impianto di depurazione.

2. Altre definizioni ai sensi dell'art. 1 - quater della Legge 8/10/1976, n. 690:

- a) Insedimento o complesso produttivo: uno o più edifici od installazioni collegati tra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione beni.
- b) Insedimento civile: uno o più edifici od installazioni, collegate tra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle di cui alla precedente lettera a), che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.
Le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile sono considerate insediamenti civili.

CAPO II

DISCIPLINA PER LE ZONE SERVITE DA FOGNATURA COMUNALE COLLEGATA CON UN DEPURATORE

ART 7. - Accettabilità degli scarichi

1. Per essere accettati in fognature, tutti gli scarichi provenienti sia da insediamenti civili che produttivi, devono rientrare qualitativamente nei limiti previsti dalla legge.

Gli scarichi civili sono sempre ammessi nelle pubbliche fognature senza dover sottostare al rispetto di alcun limite.

2. Tali limiti di accettabilità non potranno in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata a tale scopo.

3. Ogni scarico proveniente da insediamenti produttivi dovrà essere esplicitamente autorizzato. Gli insediamenti produttivi dovranno fare esplicita richiesta di autorizzazione allo scarico secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

Lo scarico di un insediamento civile è sempre ammesso. Il rilascio dell'abitabilità costituisce anche l'autorizzazione allo scarico.

4. Ai fini del corretto funzionamento dell'impianto di depurazione e servizio della pubblica fognatura, l'autorità comunale potrà imporre al singolo scarico allacciato limiti più restrittivi di quelli previsti dalla vigente normativa.

5. L'autorità comunale può predisporre all'interno di qualsiasi insediamento un controllo dei liquami di scarico ob-

bligando, se necessario, il titolare dello scarico a predisporre accorgimenti tecnici tali da riportare i liquami da scaricare entro i limiti di accettabilità.

6. Le immissioni degli scarichi da insediamenti civili e produttivi nella pubblica fognatura sono soggetti alle seguenti prescrizioni oltre a quelle che, caso per caso, l'autorità comunale ritenesse di imporre:

- a) gli scarichi da insediamenti civili e produttivi dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura con tubazioni distinte e saranno dotate di un pozzetto ubicato possibilmente sul terreno comunale esterno alla proprietà privata, idoneo alle ispezioni ed ai prelievi delle acque di scarico;
- b) l'insediamento produttivo e civile i cui scarichi siano collegati ad una rete fognaria priva di impianti di depurazione dovranno attenersi alla tabella c) della Legge 319/76. All'entrata in funzione del depuratore, gli scarichi stessi dovranno rientrare nei limiti di accettabilità che verranno stabiliti con apposita ordinanza comunale;
- c) il titolare dello scarico proveniente dall'insediamento produttivo è responsabile verso il Comune e verso terzi di qualsiasi danno arrecato a persone e cose in conseguenza delle sostanze scaricate;
- d) gli scarichi degli insediamenti produttivi dove possibile, vanno separati dagli scarichi dei servizi e pluviali (assimilabili ad insediamenti abitativi). la ricongiunzione può essere effettuata a valle dei pozzetti di controllo;
- e) gli insediamenti civili ed i gruppi di abitazioni ricadenti all'interno del P.P. quindi divisi in aree unitarie di intervento dovranno, nel rispetto anche della normativa urbanistica, predisporre un unico punto di consegna alla fogna-

tura comunale dei liquami raccolti all'interno del comparto con una rete di canalizzazioni interne che convogliano tanto le acque bianche che quelle nere;

f) nella rete fognaria non dovranno essere scaricate:

- sostanze che possono danneggiare collettori e impianti;
- sostanze che possono alterare il processo di depurazione;
- sostanze infiammabili o esplosive;
- sostanze che sviluppano gas o vapori tossici;
- sostanze radioattive;
- acque di scarico con temperature superiori a 35°;
- sostanze solide o viscosi in quantità e dimensioni da causare danni alla rete fognaria.

ART 8. - Obbligatorietà dell'allacciamento alla fognatura comunale

1. Tutte le acque di rifiuto elencate nell'art. 6 provenienti da insediamenti esistenti e di nuova costruzione ubicati nel raggio di m 100 da vie e spazi pubblici dotati di rete fognaria comunale collegata con un depuratore, salvo casi specifici di cui all'art. 9, dovranno essere convogliate alla rete fognaria stessa, qualora non fosse possibile l'allacciamento per gravità, si dovrà fare ricorso a sollevamenti meccanici tramite pompe.

ART 9. - Notifica dell'obbligo di allacciamento

1. L'autorità comunale comunicherà per iscritto ai proprietari degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento e servibili dalle fognature, l'obbligo di allacciamento previsto dall'art. 8, indicando le modalità ed i tempi di attuazione dell'allacciamento stesso.

2. Si fa salva, su motivata richiesta dell'utente, la possibilità per edifici esistenti di mantenere in atto gli smaltimenti che, a giudizio insindacabile del Sindaco, sentito il parere dell'USL, siano difficilmente allacciabili alla rete urbana purché conformi alle norme vigenti.

Gli impianti non allacciati vanno dotati di idonea fossa IMHOFF o di un impianto ad ossidazione totale.

ART 10. - Richiesta di allacciamento per i nuovi insediamenti

1. Tutti i titolari degli scarichi industriali sono tenuti a chiedere al Comune l'autorizzazione ad effettuare i predetti scarichi nella rete fognaria comunale, essendo l'autorità comunale competente per il controllo ai sensi dell'art. 9 ultimo comma della Legge 10/5/1976, n. 319.

Lo scarico in fognatura comunale di un insediamento civile è sempre ammesso. Il rilascio della licenza a costruire costituisce anche l'autorizzazione all'allacciamento.

ART 11. - Autorizzazioni allo scarico

1. Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi purchè osservino i regolamenti emanati dall'autorità comunale che gestisce la pubblica fognatura.

2. Per gli insediamenti civili, il rilascio dell'abitabilità costituisce anche autorizzazione allo scarico.

ART 12. - Rilascio o revoca dell'autorizzazione degli insediamenti produttivi - variazioni

1. L'autorità comunale sentito il parere dell'USL e previa verifica che alla domanda sia allegata la documentazione di cui all'art. 40, provvederà ad istruire la pratica ed a verificare le reali caratteristiche degli scarichi in esame.

2. Qualora non siano emersi elementi in contrasto con la normativa vigente, l'autorità comunale provvederà al rilascio dell'autorizzazione stessa.

3. Ai sensi dell'art. 15 della Legge 10/5/1976, n. 319, ultimo comma, integrato con l'art. 18 della legge 24/12/1979, n. 650, le spese relative all'istruttoria della pratica, sono a completo carico del richiedente.

4. Potrà essere revocata l'autorizzazione da parte dell'autorità comunale qualora venissero riscontrate irregolarità dello scarico o anche potenziali pericoli per la salute pubblica.

5. Qualora, per ristrutturazione, ampliamento ed altro di un insediamento venisse a variare in quantità e qualità la natura del liquame da scaricare, deve essere richiesta all'au-

torità comunale una nuova autorizzazione allo scarico allegando alla domanda tutta la documentazione necessaria per qualificare lo scarico stesso.

ART 13. - Utenze speciali

1. Per utenze speciali, quali grandi cucine, stazioni di lavaggio, officine ecc., si impone l'impiego di apparecchiature o manufatti idonei a trattenere sostanze grasse e oleose prima dello scarico nella pubblica fognatura.

Limitatamente alle cucine delle trattorie, ai ristoranti, ai laboratori di pasticcerie o altri laboratori di alimentari, detti manufatti vanno posizionati all'esterno di detti vani.

ART 14. - Scarichi di acque meteoriche e di acque di raffreddamento

1. Le acque meteoriche e quelle di raffreddamento, aventi le caratteristiche di cui all'art. 6, saranno convogliate nella pubblica fognatura, ove sussistano condutture per acque meteoriche; in caso contrario verranno disperse di norma per assorbimento naturale. Ove ciò non risultasse possibile possono essere convogliate nella fognatura comunale.

2. L'autorità comunale ha comunque la facoltà di imporre, a suo insindacabile giudizio, modalità di smaltimento e recapiti diversi da quelli previsti nel presente Regolamento, sia in forma provvisoria che definitiva. In questi casi sarà predisposto un pozzetto di ispezione per un controllo delle caratteristiche qualitative delle acque da scaricare.

ART 15. - Allacciamenti provvisori

1. L'amministrazione comunale può permettere allacciamenti provvisori a servizio di cantieri per la costruzione di nuovi edifici.

2. Agli stessi sarà imposto l'obbligo dell'allacciamento definitivo quando ciò sarà ritenuto possibile.

ART 16. - Insediamenti produttivi

1. Tutti gli insediamenti produttivi sono tenuti a fare richiesta all'autorità comunale di autorizzazione allo scarico in fognatura fornendo la documentazione di cui all'art. 38.

2. L'accettabilità dello scarico sarà valutata secondo quanto esposto all'art. 7.

3. Valgono peraltro anche per gli insediamenti produttivi i precedenti artt. 10, 12, 13, 15.

ART 17. - Ispezioni e controlli

1. Il personale incaricato della vigilanza, in base alla vigente normativa, avrà diritto di accesso in qualsiasi momento, per effettuare ispezioni, controlli, misure, analisi, campionature e quant'altro occorre, in ottemperanza a quanto previsto dal presente Regolamento.

2. Detto personale non avrà alcun diritto di indagare circa i processi produttivi che non abbiano stretta attinenza con la natura e la sorgente degli scarichi, dei condotti di

fognatura e degli eventuali impianti o apparecchi di pretrattamento.

3. E' vietato a chiunque di manomettere, danneggiare o distruggere qualsiasi struttura, accessorio o apparecchiatura facente parte della pubblica fognatura o che sia stata imposta dall'autorità comunale. Chiunque violi questa prescrizione sarà passibile di penalizzazione a quanto prescritto dall'art. 16 del presente Regolamento salvo ed impregiudicato il diritto da parte dell'amministrazione comunale di revocare il permesso di scarico.

ART 18. - Prove analisi e misure

1. Tutte le misure, le prove, le analisi ed i controlli riguardanti le caratteristiche degli scarichi immessi in fognatura verranno eseguiti nei pozzetti di ispezione della fognatura privata, immediatamente a monte dell'allacciamento alla pubblica fognatura.

CAPO III

ZONE NON SERVITE DA FOGNATURA COMUNALE O SERVITE DA FOGNATURA COMUNALE NON COLLEGATA CON UN DEPURATORE

ART 19. - Caratteristiche degli scarichi

1. I titolari degli scarichi per i quali non sussiste la possibilità di allacciamento alla pubblica fognatura devono rispettare la Legge 319/76 e successive modifiche e seguenti, nonché il Piano Regionale di Risanamento delle acque.

ART 20. - Smaltimenti provvisori - revoca

1. Quando non sussiste la possibilità di allacciamento alla pubblica fognatura, l'autorità comunale provvederà a consentire che le acque luride siano scaricate in canali pubblici, privati o disperse nel sottosuolo o nel suolo, previo trattamento, di cui alle norme vigenti.

1-bis. Per le nuove fognature, nel caso di terreni aventi pendenza superiore al 10% o terreni disposti su più livelli (a pastini) è ammesso lo scarico nel suolo o sottosuolo esclusivamente se la rete di subirrigazione e/o il pozzo perdente, oltre al rispetto del comma 10 dell'art. 33 del presente Regolamento, vengono realizzati ad una distanza di almeno 10 m dal confine di proprietà o dal confine della parte del terreno con il livello più basso e comunque tale da evitare, con la saturazione del terreno, la fuoriuscita delle acque smaltite nel terreno sottostante.

2. L'autorità comunale si riserva la facoltà di far modificare, in qualsiasi momento e ove lo riterrà opportuno, le modalità dell'effettuazione dello scarico.

3. Gli smaltimenti provvisori sono previsti anche per le acque meteoriche e di raffreddamento. Resta comunque valido quanto stabilito nell'art. 14.

4. Dopo la realizzazione dei collettori fognari stradali, verranno eliminati gli scarichi suddetti e varrà quanto previsto al Capo II.

ART 21. - Smaltimento dei fanghi biologici

1. Lo smaltimento dei fanghi biologici o comunque provenienti da sistemi di depurazione, è possibile nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e della normativa vigente.

ART. 21-bis - Prove, analisi e misure

1. Tutte le misure, le prove, le analisi ed i controlli riguardanti le caratteristiche degli scarichi immessi nella fognatura e nel sottosuolo, verranno eseguiti nei pozzetti di ispezione a valle dell'impianto di trattamento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TECNICHE

ART 22. - Sollevamenti

1. Le acque di scarico dovranno, per quanto possibile, essere convogliate al collettore fognario per gravità. Quando tali condizioni non fossero possibili, si dovrà fare ricorso a sollevamenti meccanici, da realizzarsi secondo progetto approvato dall'autorità comunale.

2. La stazione di sollevamento, a funzionamento automatico, dovrà avere due pompe di adeguata potenzialità. Il pozzetto del recapito di emergenza, per evitare allagamenti per eventuale mancanza di corrente elettrica, dovrà avere un volume di 250 litri per abitante teorico. Dovranno inoltre essere installati sempre degli allarmi acustici o luminosi all'esterno in luoghi presidiati o frequentati, onde segnalare immediatamente eventuali disservizi.

ART 23. - Allacciamento alla fognatura di insediamenti preesistenti

1. I proprietari degli stabili preesistenti alla realizzazione della fognatura devono provvedere, a loro cura e spese, nei tempi e nei modi indicati dall'autorità comunale, all'allacciamento alla fognatura stessa.

2. Quando la fognatura è servita da un impianto di depurazione centralizzato, devono essere disattivate tutte le vasche di chiarificazione eventualmente esistenti. Altrettanto dicasi per i pozzi neri.

3. La parte di impianto disattivata dovrà essere disinfettata e riempita con materiale inerte o demolita in sito e ritombata.

ART 24. - Onere della riparazione delle fognature danneggiate da lavori

1. All'Amministrazione comunale spetta l'onere di ripristinare o far ripristinare tutti gli allacciamenti di acque bianche e nere che per motivi vari venissero danneggiati per lavori su suolo pubblico.

ART 25. - Riparazione delle tubazioni per gli allacciamenti

1. Tutte le riparazioni o più in generale gli interventi necessari per garantire il buon funzionamento degli allacciamenti ai collettori stradali fino al limite di proprietà, vanno di norma eseguite direttamente dal Comune di propria iniziativa o su domanda degli interessati.

Gli interessati possono essere autorizzati dal Comune ad eseguire detti interventi.

2. Qualora, durante le operazioni di riparazione si constatassero rotture o ingombri cagionati da manomissioni, trascuratezza o trasgressione ai regolamenti da parte degli utenti, tutte le spese per le visite tecniche e riparazione

dei manufatti saranno a carico del proprietario dello stabile interessato. La liquidazione verrà notificata per iscritto all'interessato che, entro 30 giorni dalla notifica potrà far pervenire al Comune le sue osservazioni ed eccezioni. Trascorso il termine dei 30 giorni senza che al Comune siano pervenute osservazioni ed eccezioni, la liquidazione diventerà definitiva.

ART 26. - Lavori su suolo pubblico

1. I lavori su suolo pubblico devono essere autorizzati dall'autorità competente.

ART 27. - Proprietà delle tubazioni e dei manufatti

1. All'atto dell'approvazione della domanda di allacciamento viene stabilita la proprietà dei manufatti e delle tubazioni poste su suolo pubblico.

2. Nel caso che esse rimangano di proprietà del privato deve essere stipulato un contratto di servitù di condotta.

ART 28. - Prescrizioni tecniche e costruttive

1. I manufatti e le condotte per gli allacciamenti delle acque nere e meteoriche - ove esistano, per queste ultime, reti di fognatura - devono sempre essere realizzati con l'impiego di materiali idonei, resistenti alle corrosioni ed alla usura, rinforzati da eventuali rinfianchi e calottature,

in rapporto alla profondità di posa, alla natura del terreno ed alle sollecitazioni prevedibili dovute ai sovraccarichi stradali. In presenza di condotte idriche sia in parallelismo che in incrocio alla rete fognaria, i lavori dovranno essere controllati dal personale tecnico delegato dal Comune.

2. Le immissioni nelle condotte stradali, quando non esistono predisposti imbocchi nelle condotte stesse, dovranno avvenire mediante l'impiego di pezzi speciali, come previsto dall'art. 26.

3. Le colonne verticali delle acque nere devono avere diametri non inferiori a cm 12 per quanto riguarda i servizi igienici e diametro di cm 8 per doccie, cucine e lavabi con deroghe per gli edifici esistenti.

4. I doccioni pluviali in facciata del diametro interno non inferiore a cm 12, convoglianti esclusivamente acque piovane provenienti dai tetti (almeno N. 1 pluviale per ogni 100 mq di superficie di tetto) - ove esista la rete di acque bianche - devono essere allacciati direttamente alla fognatura senza sifone, con deroghe per gli edifici esistenti.

5. Per i fabbricati a filo marciapiede stradale preesistenti alla fognatura, ove si rendesse necessario, sarà prescritta l'incassatura del tratto terminale della grondaia, che dovrà essere di materiale non corrodibile. Tale rientranza sempre prescritta nei nuovi. L'incassatura del pluviale dovrà avvenire per un'altezza minima di 2 metri dal marciapiede.

6. Quando non si provocano intralci agli altri pubblici servizi collocati nel sottosuolo, possono essere autorizzate condutture per allacciamenti alla fognatura, secondo tracciati paralleli alle facciate degli stabili prospicienti alla pubblica via.

7. Le condotte per gli allacciamenti devono essere

realizzate in modo da poter funzionare anche quando le tubazioni a cui sono collegate vanno in pressione a seguito di piogge.

8. I locali scavati nel suolo o nel sottosuolo che vengono periodicamente invasi da acque di falda o meteoriche devono di norma scaricare queste acque in un corso d'acqua superficiale o disperderle sul suolo.

9. Le tubazioni dell'acqua potabile devono venire posizionate a quote superiori rispetto alle tubazioni fognarie.

ART 29. - Strade private

1. I collettori fognari lungo le strade private vengono autorizzati dall'amministrazione comunale, qualora sussista la possibilità di collegamento alla pubblica fognatura, a cura e spese degli interessati.

2. Il Comune potrà costruire sia il collettore stradale che gli allacciamenti, qualora gli interessati non vi provvedano, addebitando agli stessi le relative spese.

3. Nel caso di richiesta dei privati e di impegno degli interessati di cessione della strada al Comune, con a carico i rispettivi oneri, l'amministrazione comunale può realizzare in proprio il collettore, imputando agli utenti le spese di allacciamento.

4. Al momento della presentazione della domanda di allacciamento alla fognatura comunale deve essere indicato il responsabile dello scarico.

5. Tutti gli allacciamenti devono rispettare le analoghe norme previste per il collegamento alla fognatura pubblica

(art. 28).

ART 30. - Ventilazione dei collettori fognari

1. Onde assicurare una buona ventilazione della rete fognaria urbana, si impone da parte dell'amministrazione comunale il prolungamento delle colonne verticali di scarico delle acque nere, oltre il tetto, con l'eventuale riduzione dei diametri, comunque non inferiore ai cm 8 con deroghe per gli edifici esistenti.

2. Per tale ragione vengono vietate le interruzioni idrauliche di qualsiasi tipo al piede delle colonne verticali di scarico, tanto delle acque nere che meteoriche.

ART 31. - Predisposizione di imocchi nella pubblica fognatura

1. In caso di costruzione di nuove condotte fognarie, su richiesta dei proprietari dei terreni adiacenti ed a spese dei medesimi proprietari possono essere predisposti gli innesti per i futuri allacciamenti.

ART 32. - Fognature interne alla proprietà - prescrizioni tecniche

1. Complessi edilizi non prospicienti direttamente sulla pubblica via o piazza, salvo casi speciali, avranno un unico allacciamento alla fognatura comunale.

2. Una rete interna dovrà pertanto collegare le colonne di scarico di acque nere ed eventualmente di quelle bianche. L'uscita sarà dotata di idoneo pozzetto d'ispezione a doppio chiusino, ubicato entro la proprietà. Un secondo poz-

zetto d'ispezione sarà ubicato in sede stradale.

3. Nei punti di incrocio della rete interna ed ai piedi delle colonne verticali, dovranno essere previsti idonei pozzetti di ispezione, con fondo sagomato, per evitare il deposito dei materiali.

4. Le acque meteoriche vengono, di norma smaltite sul suolo, sottosuolo o in corsi d'acqua superficiali.

5. Nel caso di fognatura stradale a reti separate le acque meteoriche saranno scaricate nella condotta delle acque bianche.

6. Le canalizzazioni fognarie e le opere d'arte connesse dovranno essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno ed alla fuoriuscita di liquami dal loro interno, ed essere di materiale resistente alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico eventualmente provocate dalle acque correnti in esse.

7. Ad opere ultimate verrà rilasciato dal direttore dei lavori e dal costruttore, ognuno per le responsabilità che gli competono, una dichiarazione di conformità dei materiali impiegati e di perfetta tenuta idraulica delle tubazioni poste in opera.

8. Copia della predetta dichiarazione verrà allegata alla richiesta di allacciamento alla fognatura comunale.

9. Si prescrive inoltre:

- l'interruzione idraulica per le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche dei cortili e per le pilette di raccolta delle acque degli ambienti siti al pianoterra;
- la vaschetta di raccolta dei materiali grossolani per le caditoie;
- pendenze non inferiori all'1% e diametri non inferiori a cm

- 15 per le tubazioni interne orizzontali;
- adeguata resistenza alla abrasione e corrosione per tutti i materiali impiegati per le canalizzazioni interne;
 - tracciati rettilinei per le canalizzazioni interne e pozzetto di ispezione a fondo sagomato di idonee dimensioni in corrispondenza di cambiamenti di direzione;
 - il dimensionamento dei pozzetti non dovrà essere inferiore a:
 - a) cm 40x40 fino a profondità di m 0,50;
 - b) cm 60x60 fino a profondità di m 0,80;
 - c) cm 80x80 per profondità superiori;
 - la ventilazione delle reti interne;
 - tutti i pozzetti interni dei locali d'affari con attività di produzione, di commercio, di deposito e di somministrazione di sostanze alimentari dovranno essere di tipo stagno ovvero con chiusura del tipo a vite oppure bullonate;
 - l'ubicazione nei sotterranei al di sopra dei pavimenti, quando possibile, od in apposita incassatura nei muri od a pavimento facilmente ispezionabile, od a soffitto con appositi tiranti nelle tubazioni (il sostegno a soffitto verrà realizzato in corrispondenza dei giunti);
 - l'applicazione di un sifone al piede delle colonne che raccolgono esclusivamente scarichi di acquai e bagni, quanto sul tetto vi siano terrazzi accessibili o finestre di abitazione;
 - lo scarico diretto in tutti gli altri casi;
 - l'eventuale presentazione, su richiesta dell'autorità comunale, dei calcoli idraulici della rete fognaria interna quanto la stessa dovrà servire aree private di dimensioni superiori ai 5000 mq.

10. Prima della realizzazione della subirrigazione o

di un pozzo perdente, va verificata da parte dell'utente la capacità di assorbimento del terreno ed assentita con dichiarazione.

ART 33. - Progetti

1. I progetti per le canalizzazioni private devono contenere i seguenti allegati:

- relazione tecnica illustrativa;
- pianta generale in scala 1:1000 con indicata l'ubicazione dell'eventuale impianto di trattamento, il percorso delle tubazioni della fognatura, l'ubicazione del contatore dell'acqua ed il percorso delle tubazioni dell'acqua;
- pianta generale dell'area da servire in scala non inferiore a 1:250;
- contorno planimetrico del piano terreno ed eventualmente di quello sotterraneo della casa, con l'indicazione dei tracciati di tutte le canalizzazioni e dell'ubicazione di eventuali impianti di trattamento, redatti in scala 1:100 dalla quale risultino chiaramente evidenziati:
 - a) l'ubicazione di tutte le colonne verticali di scarico delle acque bianche e nere e/o l'ubicazione di tutti gli scarichi delle acque provenienti da insediamenti produttivi, opportunamente contrassegnati;
 - b) i tracciati, i diametri, le pendenze, le bocche ed i pozzi di ispezione, le caditoie ed ogni altro manufatto compresi entro l'area privata;
 - c) l'indicazione di:
 - area complessiva della proprietà;

- area scoperta sistemata a cortile o a giardino;
- d) indicazione dei materiali impiegati per le opere fognarie;
- e) caratteristiche e dati degli impianti di trattamento.

ART 34. - Servitù di passaggio delle canalizzazioni

1. Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di scaricare le acque nere e meteoriche nella pubblica fognatura, se non attraversando proprietà altrui, si richiederà all'Autorità Giudiziaria, in caso di mancato accordo, l'istituzione di una servitù di scarico coattivo a norma dell'art. 1043 del Codice Civile.

2. Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul fondo proprio consentendo l'immissione delle acque nelle proprie canalizzazioni, purchè le stesse siano idonee allo scopo (art. 1034 del Codice Civile).

3. In ogni caso i progetti per l'allacciamento devono essere approvati dall'autorità comunale secondo le procedure di cui all'art. 33, sentito il parere dell'USL.

ART 35. - Visite tecniche

1. L'autorità comunale, prima di concedere l'autorizzazione all'uso delle canalizzazioni interne al servizio di nuovi edifici, stabilimenti ed opifici industriali, farà effettuare all'ufficio tecnico comunale la visita tecnica per accertare la regolare esecuzione delle opere in conformità al

progetto.

2. Quando l'autorità comunale provvede alla costruzione di nuovi collettori stradali, procederà alla visita di verifica dell'idoneità o meno delle canalizzazioni esistenti interne alle aree.

3. Successivamente si procederà alla verifica che eventuali opere di modifica prescritte, siano state eseguite.

ART 36. - Responsabilità

1. Durante la visita di controllo, nell'ambito della proprietà privata, gli incaricati del Comune saranno tenuti ad osservare tutte le norme di sicurezza ivi prescritte. I proprietari o gli aventi causa non saranno ritenuti responsabili di qualsiasi incidente accaduto agli incaricati di cui sopra, mentre il Comune sarà tenuto ad indennizzare la ditta per eventuali danni causati e ciò anche nel caso di reclami da parte di terzi.

2. L'approvazione del progetto da parte dell'autorità comunale non esonera il proprietario dalle responsabilità e dalle garanzie circa il corretto ed appropriato funzionamento dell'impianto.

ART 37. - Cambio di proprietà

1. Le quote fisse rappresentano il concorso delle spese di impianto generale della fognatura stradale ed indivisibile dai proprietari degli immobili allacciati alla fognatura pubblica, in solido con i successori ed aventi causa.

ART 38. - Documentazione da inoltrare all'autorità comunale per l'autorizzazione allo scarico

1. Per gli insediamenti produttivi:

- a) domanda di autorizzazione in carta legale;
- b) ubicazione dell'insediamento su planimetria 1:1000 o 1:2000 o 1:2880 con numeri mappali e foglio;
- c) planimetria in scala 1:100 o 1:200 con riportate le ubicazioni degli scarichi in rete e la rete fognaria comunale nel tratto pubblico antistante la proprietà del richiedente con l'ubicazione dei pozzetti interessati;
- d) descrizione dell'attività svolta dall'insediamento ed elencazione dei prodotti e materie prime usate;
- e) data di inizio dell'attività e codice ISTAT;
- f) turni, tempi di lavoro, numero di addetti;
- g) indicazione delle superfici impermeabili e permeabili dell'insediamento;
- h) informazione sul prelievo dell'acqua-consumo per anno solare;
- i) informazioni sugli scarichi: numero, portata;
- l) certificati di analisi di laboratorio: chimiche e batteriologiche; rilasciate da istituti qualificati;
- m) tutta la documentazione di cui all'art. 35 del presente Regolamento per la rete fognaria interna;
- n) se dotati di impianto di trattamento, allegare descrizioni dettagliate e schemi funzionali;

2. Insediamenti civili:

- a) la concessione edilizia;
- b) planimetria 1:1000 con indicato l'ubicazione dell'eventuale impianto di trattamento, il percorso delle tubazioni della fognatura, l'ubicazione del contatore dell'acqua;
- c) planimetria in scala non inferiore a 1:250 con riportate le ubicazioni degli scarichi in rete e la rete fognaria comunale nel tratto pubblico antistante la proprietà del richiedente con l'ubicazione dei pozzetti interessati;
- d) indicazione delle superfici impermeabili e permeabili dell'insediamento;
- e) se dotati di impianto di trattamento, allegare descrizioni.

ART 39. - Norme transitorie e finali

1. L'autorità comunale, su richiesta degli interessati e sentita la locale USL, è autorizzata a derogare alle norme specifiche citate, valutando caso per caso la possibilità o meno di adeguamento di quanto già realizzato e se l'entità della difformità possa ugualmente rispondere alla normativa nazionale in merito alla tutela delle acque dall'inquinamento.

2. Nessuna deroga è ammessa per quanto attiene i limiti di accettabilità degli scarichi.

CAPO V

SANZIONI

ART 40. - Scarichi non autorizzati

1. Chiunque apre nuovi scarichi nella pubblica fognatura senza la prescritta autorizzazione ovvero continua ad effettuare gli scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, incorrerà oltre alle sanzioni previste dagli articoli del titolo 6; della Legge 10/5/1976, n. 319, anche nelle sanzioni amministrative indicate al punto 2.

2. Sono previste le seguenti sanzioni:

- applicazione di una soprattassa pari all'ammontare del canone per omessa o ritardata denuncia della quantità o qualità delle acque scaricate, quando dovuta; la soprattassa viene ridotta ad 1/4 quanto il ritardo non supera i 60 giorni;
- soprattassa pari al 50% del maggiore canone accertato rispetto a quella dichiarata dall'utente quanto la differenza supera il quarto;
- soprattassa del 20% del canone di omesso o ritardato pagamento del canone stesso più gli interessi.

ART 41. - Mancato rispetto delle prescrizioni del regolamento

1. Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dagli artt. 106 e seguenti del TULCP 3/3/1934, n. 383, dall'art. 17 della Legge

sulla Pubblica Sicurezza, Testo Unico approvato con R.D. 18/5/1931, n. 773, dagli artt. 21 e seguenti della Legge 10/5/1976, n. 319 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento", fatto salvo per l'amministrazione comunale il diritto alla refusione dei danni e delle spese, e dall'art. 650 del Codice Penale che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità per ragioni, tra l'altro, di sicurezza e di igiene.

2. Ai soggetti che, nonostante la notifica di cui all'art. 9 non avessero, nei tempi e nei modi prescritti dall'autorità comunale, provveduto all'allacciamento alla fognatura, verrà applicata una sanzione pecuniaria aggiuntiva pari al doppio del canone di cui all'art. 43.

ART 42. - Danni

1. Chiunque provochi deterioramenti o danni alle opere fognarie, all'impianto di depurazione o a qualunque manufatto di proprietà del Comune, è tenuto a risarcire al Comune stesso completamente i danni arrecati, nei modi e nei tempi previsti dalle leggi vigenti.

2. Se tale fatto costituisce reato, verranno applicate le sanzioni previste dal Codice Penale.

CAPO VI

NORME FINANZIARIE

ART 43. - Oneri economici a carico di titolari di scarichi

1. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 10/5/1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni, i titolari di scarichi e delle acque di rifiuto sono tenuti al pagamento al Comune di un canone.

2. La tariffa è formata dalla somma di due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione:

- la prima parte è determinata in rapporto alla quantità di acqua effettivamente scaricata, incluse - se fognatura per acque bianche e nere - le eventuali acque di pioggia calcolate in base all'area e alla natura delle superfici scolanti;
- la seconda parte è determinata in rapporto alla quantità ed alla qualità delle acque scaricate.

ART 44. - Insediamenti abitativi, civili e agricoli

1. Per questi tipi di insediamenti le tariffe saranno così determinate:

- per il servizio di fognatura in base alla quantità di acqua (mc) effettivamente scaricata, incluse - se fognature miste in presenza di condutture per acque meteoriche - le eventua-

li acque di pioggia calcolate in base all'area e alla natura delle superfici scolanti;

- per la parte relativa al servizio di depurazione, nel caso l'impianto sia funzionante.

2. Il volume di acqua scaricata viene stabilita nella misura dell'80% dell'acqua prelevata dall'acquedotto comunale e da altre fonti ed in base a valutazioni quantitative dell'ufficio tecnico comunale per quanto concerne l'acqua meteorica, se scaricata in fognatura.

3. Valgono le stesse norme per gli utenti di scarichi che prelevano l'acqua potabile dal pubblico acquedotto (fontane). Coloro che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, devono denunciare all'Autorità comunale il volume in acqua prelevata.

4. Nel caso che l'utente usi l'acqua esclusivamente per l'irrigazione e tutta l'acqua venga dispersa sul terreno, non è dovuto nessun canone, anche se l'utenza risulta iscritta come civile.

5. Le utenze iscritte come agricole, se alimentano allevamenti, sono soggette a tutti gli obblighi previsti per gli allevamenti e se collegate ad una fognatura sono tenute a pagare il canone.

ART 45. - Insediamenti produttivi

1. Il pagamento della tariffa per le acque provenienti da insediamenti produttivi, determinata in conformità alle formule tipo emanate con il DPR 24/5/1977, è disciplinata dalla L.R. 3/11/1979, n. 61 e successivo DPGR 30/9/1981, n. 0479/Pres e successive modifiche.

ART 46. - Pagamenti

1. Per quanto concerne i pagamenti, si farà riferimento a quanto contenuto all'art. 17-ter della Legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni.

SOMMARIO

ART 1. - Oggetto del regolamento	2
ART 2. - Entrata in vigore	2
ART 3. - Revisioni ed aggiornamenti.....	2
ART 4. - Obbligo di osservanza	2
ART 5. - Deroghe	3
ART 6. - Terminologia	3
ART 7. - Accettabilità degli scarichi.....	5
ART 8. - Obbligatorietà dell'allacciamento alla fognatura comunale	7
ART 9. - Notifica dell'obbligo di allacciamento	8
ART 10. - Richiesta di allacciamento per i nuovi insediamenti	8
ART 11. - Autorizzazioni allo scarico.....	9
ART 12. - Rilascio o revoca dell'autorizzazione degli insediamenti produttivi - variazioni.....	9
ART 13. - Utenze speciali.....	10
ART 14. - Scarichi di acque meteoriche e di acque di raffreddamento.....	10
ART 15. - Allacciamenti provvisori	11
ART 16. - Insediamenti produttivi	11
ART 17. - Ispezioni e controlli	11
ART 18. - Prove analisi e misure.....	12
ART 19. - Caratteristiche degli scarichi.....	13
ART 20. - Smaltimenti provvisori - revoca.....	13
ART 21. - Smaltimento dei fanghi biologici	14
ART 21/bis - Prove, analisi e misure	14
ART 22. - Sollevamenti	15
ART 23. - Allacciamento alla fognatura di insediamenti preesistenti	15
ART 24. - Onere della riparazione delle fognature danneggiate da lavori.....	16
ART 25. - Riparazione delle tubazioni per gli allacciamenti	16
ART 26. - Lavori su suolo pubblico	17
ART 27. - Proprietà delle tubazioni e dei manufatti.....	17
ART 28. - Prescrizioni tecniche e costruttive	17
ART 29. - Strade private.....	19
ART 30. - Ventilazione dei collettori fognari	20
ART 31. - Predisposizione di imocchi nella pubblica fognatura	20
ART 32. - Fognature interne alla proprietà - prescrizioni tecniche.....	20
ART 33. - Progetti.....	23
ART 34. - Servitù di passaggio delle canalizzazioni	24
ART 35. - Visite tecniche	24
ART 36. - Responsabilità	25

ART 37. - Cambio di proprietà.....	25
ART 38. - Documentazione da inoltrare all'autorità comunale per l'autorizzazione allo scarico	26
ART 39. - Norme transitorie e finali	27
ART 40. - Scarichi non autorizzati.....	28
ART 41. - Mancato rispetto delle prescrizioni del regolamento	28
ART 42. - Danni.....	29
ART 43. - Oneri economici a carico di titolari di scarichi.....	30
ART 44. - Insediamenti abitativi, civili e agricoli.....	30
ART 45. - Insediamenti produttivi	31
ART 46. - Pagamenti.....	32